



**REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2** "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 3 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 18/02/2013 e modificato con deliberazione n. 35 del 20/05/2013- **SECONDO SEMESTRE 2019**

### **PREMESSA METODOLOGICA**

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno contrassegnato la vita degli enti locali negli ultimi anni, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

Il Legislatore, ha distinto la procedura del controllo in due fasi:

- la prima da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale fase è di competenza dei Dirigenti/Posizione Organizzative ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativa e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.
- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, "secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente". La fase di controllo successiva è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti/Posizioni Organizzative, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In

particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce, infatti, una delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste nel **Piano triennale del Comune di Argenta per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (2019-2021)**, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 8 del 31/01/2019.

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa, le tipologie di atti individuati dall'art. 9 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" citato in oggetto. Il controllo su tali atti sarà effettuato con metodo di campionamento casuale semplice, nella misura del 5% per ogni tipologia di atto individuato, per Settore.

Il controllo, in particolare verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- completezza dell'istruttoria;
- rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati;
- attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy;
- rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le norme contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Argenta;
- numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa);
- richiamo alle specifiche norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
- le eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016), ove pertinenti.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive in tema di anticorruzione, che prevedono:

- *"Come previsto nel Piano di prevenzione della corruzione, riferito al triennio 2016-18 ed in particolare all'ART. 5 Sezione Prima: "Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, attuazione e controllo delle decisioni", ricordo che:*
  - *I Dirigenti devono provvedere alla nomina dei responsabili di procedimento ex art. 6 della L. 241/90, per ogni tipologia/categoria di procedimenti individuati, graduando l'assegnazione, in relazione all'appartenenza dei dipendenti alle categorie di inquadramento professionale. Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Dirigenti dovranno tendere a dissociare le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento;*
  - *I Responsabili di procedimento dovranno attestare nelle proposte di deliberazioni e determinazioni da sottoporre all'approvazione degli organi competenti:*

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa oppure di avere segnalato tempestivamente al proprio Dirigente (o se il conflitto d'interessi riguarda il Dirigente, questi lo deve aver segnalato al Segretario) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di essersi, conseguentemente, astenuto dal prendere parte al procedimento, rimettendo al proprio Responsabile la decisione finale sull'eventuale surroga;

- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente oppure di avere incontrato determinate criticità o rischi di condizionamento esterno nel corso degli adempimenti istruttori in ordine al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e di avere reagito con il ricorso a determinate strategie/misure/correttivi da esplicitarsi nell'atto;

- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

- di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa (o minore entrata) o dell'entrata (o minore spesa) che il provvedimento dispone.

- L'inserimento di tali dichiarazioni nelle deliberazioni e nelle determinazioni, costituirà oggetto di controllo da parte del Responsabile anticorruzione e di rilievo, in caso di constata assenza, nei confronti del R.P./Dirigente interessato. "

Inoltre, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, a seguito dell'entrata in vigore, in data 20/04/2016, del **nuovo Codice degli appalti** approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016, il controllo verterà anche sull'utilizzo conforme dei modelli di determinazione a contrattare, predisposti dal Servizio di Centrale Unica di Committenza, che i responsabili di procedimento provvederanno ad adeguare alle specifiche casistiche, tenendo inoltre conto delle ulteriori modifiche apportate con il D.Lgs, 19/04/2017 n. 56, cosiddetto "correttivo" al codice dei contratti pubblici in vigore dal 20/05/2017, e dei modelli di capitolati e di bandi tipo progressivamente approvati da ANAC in attuazione del codice.

Si precisa che, nel presente referto, si ritiene di evidenziare solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezze formali che non incidano sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

Si sottolinea che a far data dall'01/10/2013 le funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Successivamente, con decorrenza dal 01/01/2015, sono state, altresì, conferite all'Unione le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori (revocata dalla data del 01/06/2016);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

pertanto gli atti adottati dall'Unione relativi a tali materie, costituiranno oggetto di controlli di regolarità all'interno dell'Unione.

Si precisa altresì che la sottoscritta è stata nominata dal Sindaco Dirigente del Settore Staff del Segretario Generale, pertanto al fine di evitare sovrapposizioni fra controllore e controllato, gli atti che il Segretario ha adottato nell'esercizio delle funzioni saranno sottratti al controllo e sostituiti mediante estrazione corrispondente nel Settore che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni.

In merito alla metodologia utilizzata, si precisa quanto segue:

il Segretario Generale, con l'ausilio del personale assegnato al Settore Staff del Segretario – Servizio segreteria degli organi istituzionali, ha provveduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 9 del Regolamento in termini:

1. Determinazione di impegno di spesa;
2. Determinazioni di accertamento di entrate;
3. Contratti: da intendersi come determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture;
4. Determinazione di incarico;
5. Determinazione in materia di personale.

Per quanto riguarda gli atti di liquidazioni si fa rinvio ricettizio a quanto disposto dal precedente Segretario generale con il referto sui controlli riferiti al periodo 01/01/2013 – 30/06/2013.

Nel periodo di riferimento sono state adottate:

- N. 15 determinazioni dal Settore Staff del Segretario Generale (non assoggettate a controllo per evitare sovrapposizioni tra controllore e controllato, essendo le stesse, sottoscritte dal Segretario generale); 5 DT > 5% estratte dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone;
- N. 114 determinazioni dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio; estratte 6 DT > 5%;
- N. 95 determinazioni dal Settore Programmazione e Gestione Finanziaria; estratte 5 DT > 5%;
- N. 252 determinazioni dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone; il 5% è approssimato a 13 DT;

In merito alla metodologia adottata si evidenziano i seguenti passaggi:

1. Il sorteggio è avvenuto per tipologia di atto all'interno di ciascun Settore, facendo ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
2. per l'estrazione tesa ad individuare le determinazioni da sottoporre a controllo, si è proceduto ad inserire nel generatore di numeri, l'intervallo degli atti distinti per Settore di competenza, in coerenza con la numerazione degli stessi che risultavano adottati nel periodo dal **1° Luglio al 31 Dicembre 2019**;
3. nel campo "intervallo" del generatore, si è inserito il numero di determinazioni adottate da ciascun settore e nel campo "seme" si è indicato il numero 1 in modo da ottenere un ordine casuale di atti da sottoporre al controllo;
4. dall'elencazione così ottenuta, si sono scelti gli atti da controllare, distinti per tipologia, in misura pari ad almeno il 5% per ogni tipologia e per ciascun Settore nel quali risultano presenti, con un minimo di 5 DT estratte per settore per ciascun periodo in esame;
5. sono esclusi dal controllo gli atti che la sottoscritta ha adottato per l'evidente conflitto d'interesse sussistente nel ricoprire il doppio ruolo di controllore e controllato. Esse vengono sostituite da un corrispondente numero di determinazioni e di corrispondenti tipologie delle determinazioni estratte per lo Staff, riferite al Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni .

## ELENCO DETERMINAZIONI CONTROLLATE, DISTINTE PER SETTORE E PER TIPOLOGIA

### SECONDO SEMESTRE 2019

Tipologia	N	Data	Oggetto	Settore	Rilievi
-----------	---	------	---------	---------	---------

Atto					
<b>Determinazioni di Impegno di spesa</b>	29 8	03/07/2019	Martedì d'estate - Edizione 2019. Impegno di spesa	Cultura	Nessuno
	31 6	11/07/2019	Indennità di occupazione Unità Immobiliari utilizzate a fini di PUBBLICO INTERESSE proprietà di Soelia S.p.A., in locazione al Comune di Argenta dal 01/06/2019 - periodo riferimento indennità dal 01/01/2019-31/05/2019 - Impegno di spesa.	OO. PP.	Nessuno
	39 1	21/08/2019	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Quota Associativa 2019 - Impegno contabile.	OO. PP.	Nessuno
	43 3	06/09/2019	Fiera di Argenta 2019. Accertamento entrate a consuntivo e contestuale impegno di spesa per sponsorizzazione tecnica	Cultura	Nessuno
	45 0	13/09/2019	Fornitura pasti CRE 2019. Integrazione impegno contabile.	Cultura	Nessuno
	50 3	16/10/2019	Forniture materiali per Servizio di Stato Civile - Impegno contabile.	Cultura	Nessuno
	60 2	22/11/2019	CIG: ZD726835AE -Aumento impegno di spesa per fornitura carburante metano per veicoli Comune di Argenta. Affidamento diretto (art. 36-comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016)	Programmazione e Fin.	Nessuno
	72 5	13/12/2019	CIG ZE028C8BDA Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019-2020. Dodicesimo Impegno contabile fornitori	Cultura	Nessuno
73 3	16/12/2019	Contributi regionali per la fornitura dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa. Approvazione elenco aventi diritto	Cultura	<b>Non risulta pubblicato il parere contabile</b>	
<b>Determinazioni di Accertamento di entrate</b>	57 3	13/11/2019	CUP C92I19000020006 Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi, annualità 2019. Approvazione elenco beneficiari. Accertamento d'entrata e impegno di spesa	Cultura	Nessuno

	64 1	30/11/2019	Realizzazione del progetto "A proposito di genere" nell'ambito del CEAS intercomunale delle Valli e dei Fiumi. Affidamento in house a Soelia Spa. Impegno di spesa e accertamento	Cultura	<b>Rilievo: Riferimento normativo erroneo in parte dispositiva. L'affidamen to in-house non è la fattispecie di affidamento previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti Pubblici. E' invece regolato dagli artt. 5 e 192 del Codice medesimo.</b>
	64 7	02/12/2019	Quote di contribuzione a carico o dovute al Comune di Argenta in relazione alla gestione delle funzioni conferite all'Unione dei comuni Valli e Delizie - Ricognizione impegni di spesa ed accertamenti di entrata anno 2019	Programmazione e Fin.	Nessuno
	68 9	05/12/2019	Programma di interventi di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seguito di scorrimento graduatoria di cui alla D.G.R. 1297/2015. Accertamento di entrata e impegno di spesa	Cultura	Nessuno
	74 4	18/12/2019	Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico: Accertamento finanziamento	OO. PP.	Nessuno
<b>Determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture</b>	30 9	08/07/2019	Lavori di Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Argenta (FE) Piazza Garibaldi - CUP: C99G17000140004 - Cod. Op. n. 401 - CIG: 78781051E9 - Affidamento lavori impianto di pubblica illuminazione	OO. PP.	Nessuno
	37 6	13/08/2019	Fiera di Argenta 2019_elaborazione grafica, impaginazione e stampa materiale promozionale, nonché promozione sui social network_ Affidamento diretto in house a Soelia Spa.	Cultura	Nessuno
	45 8	20/09/2019	Affidamento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico - n. Gara 7477422 - CIG LOTTO 1 - ARGENTA 7961038861 - CIG DERIVATO 8022354FEF - Assunzione impegno di spesa	Cultura	Nessuno
	46 8	30/09/2019	CIG: Z7429408F9 servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli alunni scuole d'infanzia nel Comune di Argenta per l'a.s. 2019-20 e CRE 2020. Presa d'atto documento di stipula e aggiudicazione.	Cultura	Nessuno

	57 2	13/11/2019	Proroga tecnica del servizio di pulizie presso sedi comunali per il periodo 01/02/2020-31/07/2020. Impegno di spesa.	Programmazione e Fin.	Nessuno
<b>Determinazioni di Incarico</b>	42 1	05/09/2019	CIG. Z6E299B855 Coordinamento e verifica delle ditte esecutrici durante le fasi di allestimento e dismissione della 62° fiera di Argenta 2019. Affidamento incarico	Cultura	<b>Incarico fuori dell'ambito di applicazioni e del Codice dei Contratti Pubblici, per il quale è richiesta la pubblicazione di apposito avviso pubblico.</b>
	53 8	04/11/2019	CIG Z2D26455B5 Conferimento di incarico professionale per la realizzazione di studio di fattibilità per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse nell'ambito della distribuzione dei beni di prima necessità. Impegno di spesa	Cultura	Nessuno
	57 1	13/11/2019	CIG Z432A9B015 - Servizio di compilazione del questionario sui fabbisogni standard 2018 su dati 2017 - Affidamento servizio al Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Impegno contabile	Programmazione e Fin.	Nessuno
	59 1	21/11/2019	CIG: ZA22AA067A - Federalismo culturale "Ex Casa Littoria" di Anita - Affidamento servizio tecnico per redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE)	OO. PP.	Nessuno
	59 9	22/11/2019	Cig Z042AA9FFC Conferimento di incarico professionale per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla costituzione di un modello di partenariato pubblico-privato finalizzato alla promozione della politica di coesione dell'UE	Cultura	Nessuno
<b>Determinazioni in materia di Personale</b>	45 1	13/09/2019	Deleghe temporanee ai dipendenti Arch. Francesca Fini e Arch. Stefano Villani per il rilascio di atti urgenti e improrogabili	OO. PP.	Nessuno
	53 4	31/10/2019	Proroga incarico di posizione organizzativa n. 2 relativa al Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona	Cultura	Nessuno
	54 0	04/11/2019	Proroga incarico di Posizione Organizzativa n.1 relativa al Settore Programmazione e Gestione finanziaria - Servizi Finanziario - fino al 31/12/2019	Programmazione e Fin.	Nessuno
	55 8	08/11/2019	Iscrizione al corso di aggiornamento "Le procedure semplificate sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo il D.L. Sblocca Cantieri" e autorizzazione alla partecipazione di n. 3 dipendenti	Cultura	Nessuno
	73 5	17/12/2019	Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale: Il reddito di cittadinanza: il ruolo dei comuni e dell'Anagrafe. Autorizzazione e impegno di spesa	Cultura	Nessuno

*\*si precisa che taluni provvedimenti rientrano in più di una delle categorie indicate nel Regolamento dei controlli, pertanto, la suddetta classificazione è meramente indicativa.*

## CONCLUSIONI

**Nel periodo di riferimento sono state sottoposte a controllo n. 29 determinazioni** (su totale determinazioni 2° semestre 2019 n. 476), di cui:

- n. 9 determinazioni di impegno di spesa
- n. 5 determinazioni di accertamento di entrate
- n. 5 determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture
- n. 5 determinazioni di incarico
- n. 5 determinazioni in materia di personale.

L'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli stessi atti esaminati, tali da determinare la necessità di interventi in autotutela. Le irregolarità riscontrate sono solo formali.

Gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in modo corretto, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando la motivazione, sebbene, per alcuni, con fisiologici margini di miglioramento.

Si è proceduto a raccomandare, in relazione ai rilievi evidenziati, una maggiore cura e verifica nella redazione degli atti, con particolare riferimento alla completezza e aggiornamento dei richiami normativi, e l'adozione di stili di composizione coerenti ed omogenei per ciascuna tipologia di atto.

Inoltre, a seguito di controllo sulla corrispondenza tra le determinazioni che hanno concluso il proprio iter di validità ed efficacia conservate nel sistema di gestione documentale e le determinazioni pubblicate all'Albo pretorio on line, si è provveduto ad integrare le pubblicazioni all'Albo mancanti, causa errore del servizio competente nella gestione del flusso documentale.

Per l'anno 2020 i controlli procederanno in linea con i criteri precedentemente definiti.

Con specifico riferimento all'**area di rischio "affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture"**, si riassumono di seguito gli obblighi a cui tutti i servizi sono tenuti ad attenersi nelle procedure di competenza, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte D.L. Semplificazioni n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, e che saranno oggetto di verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

**Il D.L. n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, ha introdotto procedure di aggiudicazioni semplificate sia per i contratti sotto soglia che sopra soglia comunitaria, con l'intento di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Il regime speciale transitorio "sblocca appalti" durerà fino al 31 dicembre del 2021.**

### **Appalti sotto soglia (5,3 milioni di euro)**

Nello specifico l'art. 1 del suddetto decreto ha previsto che qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, recante Codice dei contratti pubblici", si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo, e quindi:

*"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (nella previsione originaria del D.L. ante conversione il limite era 150 mila Euro);*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati".*

Il decreto Semplificazioni ha quindi previsto **due modalità di affidamento** dei contratti pubblici sotto soglia, l'**affidamento diretto** e la **procedura negoziata** senza bando.

In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire **entro 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Si evidenzia tuttavia che anche l'affidamento diretto deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dall'art.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dall'art.42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché nel rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

In coerenza con tale previsione l'A.N.A.C., in sede di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ha sottolineato che **"il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice** anche alla luce del principio di concorrenza".

Anac chiarisce inoltre che "Si applica il **principio di rotazione** degli affidamenti e degli inviti, **con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. ....(omissis)...il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che **l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.**"

L'invito rivolto al gestore uscente deve essere il frutto di alcune considerazioni fondamentali, tra le quali il numero ridotto di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero l'oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento.

Tuttavia la situazione dell'affidatario precedente e di chi è stato solo invitato non è identica.

L'A.N.A.C. precisa, infatti, che la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Il nuovo invito può dunque essere motivato sulla base delle caratteristiche del candidato, quali la sua affidabilità e idoneità, mentre può essere omessa ogni considerazione sulle caratteristiche del mercato di riferimento, che invece devono essere analizzate puntualmente nella motivazione dell'invito del gestore uscente.

Si rammentano inoltre, **le forme semplificate in tema di controlli per gli affidamenti diretti**, previste dalle Linee guida Anac n.4, sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti speciali, prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara, di cui è necessario dare atto nelle determinazioni di affidamento.

Per lavori, servizi e forniture **fino a 5.000 euro** i requisiti di carattere generale sono autocertificati dal fornitore con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 anche secondo il modello DGUE (documento di gara unico europeo). L'ente appaltante deve comunque verificare il casellario ANAC ed il DURC e gli eventuali requisiti specifici o speciali se richiesti (es. particolari professioni, condizioni soggettive o idoneità particolari); inoltre nel contratto devono essere inserite espresse clausole che prevedano la risoluzione in caso di difetto nel possesso dei requisiti dichiarati e l'applicazione di apposite penali. Infine è previsto che le amministrazioni appaltanti eseguano comunque verifiche a campione sulle autocertificazioni ricevute, previa definizione della quota minima e delle modalità di effettuazione del controllo. Punto 4.2.2

Per lavori, servizi e forniture **superiori a 5.000 euro ed inferiori a 20.000 euro** i requisiti di carattere generale sono autocertificati dal fornitore con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello DGUE (documento di gara unico europeo). L'ente appaltante deve comunque verificare il casellario ANAC, il DURC e gli eventuali requisiti specifici o speciali se richiesti (es. particolari professioni, condizioni soggettive o idoneità particolari).

L'ente, ove si avvalga dell'autocertificazione, deve comunque procedere prima della stipula del contratto alla verifica dei requisiti ex art. 80, commi 1, (aver riportato determinate condanne penali) 4 (aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte, tasse, contributi), 5 b) (trovarsi in stato di procedura fallimentare) del Codice, e dei requisiti specifici. Punto 4.2.3

Per lavori, servizi e forniture **superiori 20.000 euro** la stazione appaltante deve procedere, prima di stipulare il contratto, alla verifica dei requisiti generali ex art. 80, di quelli specifici, delle condizioni soggettive e delle idoneità. Punto 4.2.4

Un'altra semplificazione introdotta dalla L.120/2020 a favore delle imprese è rappresentata, per le modalità di affidamento sotto soglia, dalla **cancellazione della garanzia fideiussoria provvisoria del 2%** (ex art. 93, Codice appalti), salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; qualora la stazione appaltante la richieda, il suo ammontare è dimezzato.

**Restano in ogni caso fermi gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501 della L. 208/2015), fatto salvo quanto di seguito riportato.**

- **Microacquisti:** per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell'art. 1 della l. 208/2015 e dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018).
- **Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione:** le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, d.l. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).

- **Autorizzazione organi di vertice:** le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art. 1, comma 510, l. 208/2015).

Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID (art. 1, comma 516, l. 208/2015).

### **Appalti sopra soglia**

Per tali fattispecie, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire **entro 6 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiranno causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per l'affidamento dei lavori, la nuova disciplina transitoria prevede l'applicabilità della **"procedura ristretta"** o, nei casi previsti dalla legge, della **procedura competitiva con negoziazione** di cui agli articoli 61 e 62 del Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), per i settori

ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Le stazioni appaltanti dovranno procedere mediante la procedura negoziata – ex art. 63 Codice appalti per i settori ordinari ed ex art. 125, per i settori speciali - per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

Per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 2 del D.L. n. 76/2020, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del **Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice Appalti e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un **Rup** il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, deve validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

### **Verifiche antimafia e protocolli di legalità**

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 76/2020 consente fino al 31 dicembre 2021 alle PA di corrispondere alle **imprese** e ai **privati benefici economici** comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in **assenza** della **documentazione antimafia**, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale.

I benefici dovranno essere erogati sotto condizione "risolutiva": in caso di una interdittiva antimafia, l'impresa dovrà restituirli.

L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, sempre fino al 31 dicembre 2021 permette di **stipulare, approvare** o autorizzare **contratti e subcontratti** relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una "**informativa antimafia provvisoria**": tale informativa provvisoria consente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, che saranno però sottoposti a condizione risolutiva (rimangono cioè ferme le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni).

### **Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica**

Si prevede che fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 107 del Codice Appalti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice Appalti, anche se già iniziati, possa avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- cause previste da disposizioni di legge penale, dal Codice Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Ue;

- **gravi ragioni di ordine pubblico**, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

- gravi ragioni di **ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

- gravi ragioni di **pubblico interesse**.

La sospensione è in ogni caso disposta dal Rup.

### **Collegio consultivo tecnico**

Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori relativi a opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dovrà essere obbligatoriamente costituito presso ogni stazione appaltante un Collegio consultivo tecnico (CCT), prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data (oppure entro 30 giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata). Le previgenti

disposizioni del D.L. n. 32/2019 prevedevano soltanto la facoltà e non l'obbligo di costituire un CCT.

La costituzione del CCT mira a prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici ed a tale organo vengono, infatti, attribuite funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione e in particolare:

- l'inosservanza delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

- l'osservanza, invece, delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo.

Dal 31 dicembre 2021, il CCT potrà essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'obbligatoria costituzione.

### **Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici**

L'art. 8 del D.L. n. 76/2020 detta, al comma 1, una serie di disposizioni semplificate relative alle procedure pendenti disciplinate dal Codice Appalti ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021.

Per tali procedure si prevede che:

- sia sempre autorizzata la **consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'**esecuzione del contratto in via d'urgenza** ex art. 32, comma 8, del Codice Appalti, fermo restando quanto previsto dall'art. 80, sui motivi di esclusione;

- le **stazioni appaltanti** possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'impresa di procedere alla **visita dei luoghi**, nonché alla **consultazione** sul posto dei **documenti di gara** e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del Codice, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le **riduzioni dei termini procedurali** per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice Appalti;

- le **procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture** possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, a condizione che **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Argenta, 03/12/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Valeria Villa

